



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

Criteri per l'applicazione delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all'art.30 ter del d.l. 30 aprile 2019 n.34.

Articolo 1

Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del DL n. 34/2019

1. Il Comune di Pescantina istituisce nel proprio bilancio, ai sensi del comma 6 dell'art. 30/ter del D.L. 24/2019 e nei limiti del decreto Ministeriale di ripartizione dei relativi fondi al Comune, un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento, per almeno il 20 per cento della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.
2. L'agevolazione è prevista per gli ampliamenti o le riaperture intervenuti a partire dal 28.06.2019.
3. L'importo del fondo viene fissato presuntivamente di anno in anno in sede di approvazione del bilancio di previsione. L'importo definitivo sarà stanziato a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione della dotazione annua del fondo ai sensi dell'art. 30-ter c. 6 del D.L. 34/2019. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al presente periodo.

Articolo 2

Attività oggetto dell'agevolazione

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:
 - a) dell'artigianato;
 - b) del turismo;
 - c) della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
 - d) della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
 - e) della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
 - f) del commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D. Lgs. 31.03.1998 n. 114 e della somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
2. Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 3

Soggetti beneficiari del contributo

1. Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 4

Esclusioni

1. Sono esclusi dalle agevolazioni:
 - a) gli esercizi di compro oro;
 - b) le sale per scommesse e le sale da gioco in genere;
 - c) le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

2. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:

- a) i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- b) le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Articolo 5

Calcolo del contributo

1. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo, per l'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi, determinato, in sede di prima applicazione, con le percentuali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo 5.
2. In caso di riapertura, il contributo è pari al 100 per cento dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, escludendo quindi sia eventuali importi pagati a seguito di provvedimenti di accertamento sia eventuali importi pagati con ravvedimento operoso. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.
3. In caso di ampliamento, il contributo è pari all' 100 per cento dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, escludendo quindi sia eventuali importi pagati a seguito di provvedimenti di accertamento sia eventuali importi pagati con ravvedimento operoso. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.
4. L'importo di ciascun contributo è fissato dal responsabile dell'ufficio comunale competente alla gestione dei tributi, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.
5. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'articolo 1 del presente regolamento.
6. I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.

Articolo 6

Presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono inviare al protocollo del Comune l'istanza a mezzo PEC, all'indirizzo pescantina.vr@cert.ip-veneto.net, a pena di decadenza, esclusivamente dal 1° gennaio al 28 febbraio, utilizzando il modello predisposto dal Comune, messo a disposizione sul sito web www.comune.pescantina.vr.it e scaricabile dal sito stesso. Per l'anno 2020 la richiesta di cui al presente comma può essere presentata, a pena di decadenza, fino al 30 settembre.
2. L'istanza pervenuta al di fuori del periodo di cui al comma 1 e/o inoltrata con modalità diverse da quelle di cui al medesimo comma 1, non sarà ritenuta valida.
3. L'istanza presentata e non ammessa a beneficiare del contributo per qualsiasi motivo, ivi compreso l'esaurimento dei fondi disponibili, non verrà presa in considerazione neppure per le annualità successive e l'interessato dovrà quindi ripresentare l'istanza per l'anno successivo, nei termini e secondo le modalità di cui al presente articolo.

4. L'Ufficio SUAP, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata e a completamento di apposita istruttoria, debitamente trasmessa, da parte dei seguenti uffici:

- Ufficio Commercio, in merito al regolare avvio e mantenimento dell'attività
- Ufficio Edilizia Privata in merito ai dati tecnici dell'eventuale ampliamento
- Ufficio Ecologia, in merito al tributo Tari
- Ufficio Tributi, in merito agli altri tributi comunali

e di altri eventuali uffici che riterrà opportuno interpellare, determinerà la misura del contributo spettante ai sensi dell'art. 5, e procederà ad assumere il provvedimento finale di erogazione al beneficiario.

5. L'Ufficio comunale competente, qualora lo ritenesse necessario, potrà richiedere al soggetto chiarimenti, informazioni e/o integrazioni.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. I contributi di cui al presente atto sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.
2. Le presenti previsioni sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno, al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.